



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Rep. n. 785 del 12/12/2011

ADOZIONE DI UN PARERE EX ART.7, COMMA 2, LETTERA E), D.LGS N. 215/2003 SULLA LEGITTIMITÀ PER DISCRIMINATORIETÀ DELL'ESCLUSIONE DELL'ACCESSO DEGLI STRANIERI AL SERVIZIO CIVILE (LEGGE 6 MARZO 2001, N.64).

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001», con particolare riferimento all'articolo 29;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, recante «Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39»;

VISTO il D.P.C.M. del 14 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23/07/2009 reg. n.7 foglio 295, con il quale è stato conferito al Dott. Massimiliano Monnanni l'incarico di direttore generale dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 215 del 27 luglio 2010, con il quale, nell'ambito dei compiti assegnati all'Ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.Lgs 215/2003 e art.2 del DPCM 11 dicembre 2003, si è inteso costituire, all'interno dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, un apposito Comitato tecnico per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 221 del 4 agosto 2010, con il quale si è provveduto, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Rep. n. 215 del 27 luglio 2010 alla costituzione formale del Comitato tecnico dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215;

CONSIDERATO che in data 3 ottobre 2011, la Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell'Uomo onlus, iscritta nell'Elenco di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 215/2003, ha richiesto all'Ufficio l'emissione di un parere ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e), D.Lgs 215/2003 in merito ai bandi 2011 dell'Ufficio nazionale per il Servizio Civile e delle Regioni e Province autonome, per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero;

RICHIAMATA l'istruttoria svolta dalla Dott.ssa Rosita D'Angiolella, Magistrato in posizione di fuori ruolo presso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM 13 dicembre 2003, all'uopo incaricata dal Direttore dell'Ufficio;

PRESO ATTO altresì dell'attività di consulenza tecnico-giuridica svolta in proposito dal Comitato Tecnico nella seduta del 23 novembre u.s.;

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione formale di un parere ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e), D.Lgs 215/2003 sulla legittimità per discriminatorietà dell'esclusione dell'accesso degli stranieri al servizio civile (legge 6 marzo 2001, n.64)

DECRETA

- di adottare ai sensi dell'art.7, comma 2, lettera e), D.Lgs n.215/2003 il parere sulla legittimità per discriminatorietà dell'esclusione dell'accesso degli stranieri al servizio civile (legge 6 marzo 2001, n.64), che, allegato sotto la lettera "A", costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di notificare il parere in oggetto alle parti interessate, curandone la relativa diffusione.

INDIRIGENTE GENERALE
(Dott. Massimiliano Monnanni)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Allegato A di cui al decreto Rep. n. 785 del 12/12/2011

PARERE EX ART.7, COMMA 2, LETTERA E), D.LGS N. 215/2003 SULLA LEGITTIMITÀ PER DISCRIMINATORIETÀ DELL'ESCLUSIONE DELL'ACCESSO DEGLI STRANIERI AL SERVIZIO CIVILE (LEGGE 6 MARZO 2001, N.64).

I. In data 20 settembre 2011 l'Ufficio nazionale per il Servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato - in forza della L. 64/01 (recante "Istituzione del servizio civile nazionale") e del D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, (recante: "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 L. 64/01") - il "**Bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero**".

I sigg.ri Baushi Alma, cittadina albanese, e Sayed Shahzad Tanwir, cittadino pakistano, con la Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell'Uomo - ONLUS (la prima) e con le associazioni ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) e APN- avvocati Per Niente ONLUS (il secondo), hanno proposto azione civile contro la discriminazione rispettivamente innanzi al Tribunale di Brescia e di Milano assumendo la illegittimità per discriminatorietà del predetto bando nella parte in cui prevede come primo requisito di ammissione l'"essere cittadini italiani".

In entrambe le azioni è stata convenuta in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, chiedendosi al giudice adito, in via preliminare, di dichiarare non manifestamente infondata la proposta eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 77/02 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere al servizio civile volontario, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e, conseguentemente, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio; in via subordinata 1) di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio dell'articolo 3 del bando nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana, 2) di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di cessare il comportamento discriminatorio rimuovendone gli effetti con la sospensione immediata delle procedure di selezione, con la modifica del bando nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza, consentendo l'accesso alla selezione a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti o, in subordine, dei cittadini comunitari residenti in Italia, con fissazione di nuovo termine per la domanda di ammissione alle selezioni.

A seguito dell'instaurazione dei due giudizi è pervenuta all'UNAR, da parte delle associazioni ricorrenti, richiesta di formulare parere sulla valenza discriminatoria del bando in questione. E' altresì pervenuta richiesta dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, quale procuratrice *ex lege*,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

della PCM - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, di trasmettere "un circostanziato rapporto corredati dai relativi atti e documenti". Infine, in data 28 novembre 2011, è pervenuta a quest'Ufficio, per conoscenza, nota del D.A.G.L.- P.C.M. con la quale quest'ultimo ha invitato l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile a trasmettere all'avvocatura dello Stato una relazione sul ricorso del cittadino pakistano escluso dal bando per l'accesso al servizio di civile volontario. In considerazione dei fatti esposti e tenuto conto della funzione primaria dell'U.N.A.R. che è quella di svolgere, in modo autonomo e imparziale, l'attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione (art. 7, comma 1, d.lgs. 215/2003), anche attraverso la formulazione di pareri su questioni connesse alle discriminazioni, con le brevi osservazioni che seguono si evidenziano i motivi per i quali si ritiene che la riserva dell'accesso al servizio civile ai soli cittadini italiani costituisca previsione discriminatoria.

II. La verifica che interessa quest'Ufficio riguarda essenzialmente il se l'esclusione degli stranieri dal servizio civile realizzi un trattamento discriminatorio. Tale indagine presuppone, risolta in senso positivo, la questione della dimensione costituzionale dell'eguaglianza, nel senso che le differenze tra le persone (stranieri e cittadini italiani), in quanto attinenti a diritti essenziali della persona, rappresentano il fondamento della discriminazione (art. 3 Cost., art. 3 del d.lgs. n. 215/2003, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva n. 2000/43/CE in materia di contrasto alle discriminazioni su base etnica e razziale).

Le riflessioni che seguono si accentrano essenzialmente su due questioni: 1) se il servizio civile nazionale possa qualificarsi quale adempimento del dovere costituzionale di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.; 2) se l'esclusione degli stranieri dalla fruibilità del servizio regga al vaglio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e di cui alle leggi di riferimento in materia di discriminazione (art. 43 d.lgs. 286/1998, artt. 2 e 4 d.lgs. 215/2003)

III. (1) L'approccio all'impostazione - che qui si condivide - secondo cui il servizio civile costituisce adempimento del dovere di solidarietà sociale, presuppone un'analisi della normativa di riferimento e quindi della funzione e della *ratio* che tale servizio ha attualmente assunto.

Con la legge 15 dicembre 1972, n.772, sostituita dalla legge 8 luglio 1998, n.230, viene istituito, per i cittadini obiettori di coscienza, "*in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione.*" (art. 1 legge 230/1998).

Con la legge delega 14.11. 00, n. 331, è stato sospeso in tempo di pace, a partire dal gennaio 2005, l'obbligo di leva che, pertanto, è da quell'anno riservato ai soli cittadini che ne facciano richiesta e che siano in possesso di determinati requisiti fisici e di età.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Con la legge 6 marzo 2001, n.64, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale di cui si discute, finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero (art. 1 legge 2001/64). L'art. 2 di detta legge dispone che "a decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria".

A parere dell'Ufficio, l'attuale contesto storico e politico e, quindi, il mutato contesto normativo – sul quale un enorme rilievo hanno le politiche d'integrazione europea - inducono a prediligere un'interpretazione evolutiva delle norme richiamate, che tenga conto di una visione costituzionalmente orientata verso il principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost..

Ed invero, proprio la doverosa sensibilità che l'interprete deve porgere al contesto socio-normativo in cui opera, fa balzare evidente l'inadeguatezza dell'opinione di quanti ritengono che la limitazione all'accesso al servizio civile ai soli italiani, è data dall'alternatività di questo servizio con quello militare specificamente finalizzato a garantire la prosecuzione del dovere di difesa della Patria attraverso lo svolgimento delle stesse attività previste in precedenza per gli obiettori di coscienza. Secondo quest'opinione, cioè, il servizio civile ed il servizio militare si pongono in posizione parallela ed il primo, lungi dal configurarsi quale strumento di politica sociale, rimarrebbe modalità alternativa dell'obbligo di difesa dello Stato realizzato attraverso mezzi non militari¹.

L'UNAR è di contrario avviso e ciò per più motivi.

¹ E' questa l'opinione degli organi di governo (cfr. Ufficio Servizio Civile Nazionale, nei chiarimenti (3° quesito) alla Commissione Europea). E' nota anche la posizione assunta dall'on. Giovanardi, che ha negato qualsiasi apertura alla recente proposta di legge, di iniziativa dell'on. Livia Turco, di estendere ai giovani stranieri residenti in Italia il servizio civile. In dottrina, per un quadro di riferimento delle diverse opinioni, v. G. GIANNINI, *La difesa della Patria e la Difesa civile non armata e non violenta*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

In primo luogo, va considerato che venendo meno l'obbligo del servizio militare, sono anche venuti meno i presupposti, di fatto e di diritto, per il servizio civile sostitutivo prestato dagli obiettori di coscienza, il che evidenzia l'infondatezza dell'opinione di cui sopra per la quale il servizio civile consente la prosecuzione del dovere di difesa della Patria attraverso lo svolgimento delle attività previste in precedenza per gli obiettori di coscienza.

In più, che le due funzioni non siano alternative, si ricava dalla previsione normativa che fonda il servizio civile **su base esclusivamente volontaria** (art. 2 L. 64/2001), il che lo affranca definitivamente tanto dall'obiezione di coscienza quanto dal servizio militare, fondati, invece, sull'obbligo di legge e di cui all'art. 52 Cost., secondo comma.

La base volontaristica (definita nella Relazione al disegno di legge n. 1995 della XVI legislatura per la Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale, quale "un'autonoma, libera modalità di contribuire alla tutela dei diritti della persona, all'educazione alla pace dei popoli, alla solidarietà e cooperazione a livello nazionale ed internazionale"), esclude, dunque, qualsiasi collegamento con l'obbligo di leva e con l'obiezione di coscienza.

Dal contesto normativo emerge, dunque, una nozione allargata del dovere di difesa della Patria.

Ed infatti, già ad attingere dalle parole usate dalla previsione di legge, il dovere di difesa della Patria non pare affatto rappresentare l'unico nucleo essenziale di collegamento tra il servizio civile e quello militare. L'art. 1 della legge 64/2001 specifica varie finalità del servizio civile, indicandole separatamente ed in ordine successivo, con ciò volendo chiaramente significare che esse **non devono necessariamente concorrere congiuntamente in qualsiasi esperienza di servizio civile**, potendo, invece, ciascun servizio civile rispondere all'uno o agli altri degli obiettivi indicati dalla legge (tutela dei diritti sociali, o salvaguardia del patrimonio della nazione, o contributo alla formazione civica o altro).

Tornando alla finalità di *concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari* (lettera a) legge cit.), non v'è chi non veda come nel corpo della legge non ci sia alcuno spazio per ritenerla finalità assorbente rispetto alle altre, ponendosi, invece quale funzione che può concorrere come le altre al raggiungimento degli obiettivi del servizio civile. In più, come già innanzi detto, una volta sospeso l'obbligo di leva ("*concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio...*"), non è a parlarsi di funzione alternativa al dovere di difesa della patria di cui al servizio militare.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

In tale contesto, quindi, il concetto di dovere di difesa della patria assume un significato diverso e più evoluto, allargandosi, in sintonia con tutte le finalità per le quali è stato istituito, al dovere costituzionale di solidarietà sociale.

Tanto emerge anche dalla giurisprudenza costituzionale di epoca precedente alla sospensione dell'obbligo di leva, ove si coglie la spinta, seppur *in nuce*, ad una lettura del dovere di difesa della patria collegato al primario e fondamentale dovere di solidarietà sociale. Nelle sentenze nn. 228/2004 e 431/2005, la Corte Costituzionale afferma come il dovere del cittadino di difesa della patria di cui al primo comma dell'art. 52 della Costituzione, *"ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare"*, che *"ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex art. 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato"* (sentenza n. 431/2005); afferma, inoltre (sentenza n. 228/2004, in risposta a ricorso attivato dalla Provincia Autonoma di Trento), che *"il dovere di difendere la patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost., le cui virtualità trascendono l'area degli obblighi normativamente imposti"* e che essendo il servizio civile oggetto di una scelta volontaria *"esso costituisce adempimento del dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione)."*

Inoltre, posto come matrice di riferimento l'art. 2 della Cost., l'interprete non può fare a meno di orientarsi in base ai principi espressi dalla Corte Costituzionale in una serie di recenti pronunciati che, se pur riguardanti un ambito diverso (erogazioni di provvidenze economiche di natura assistenziale) individuano un nucleo essenziale di principi vevoli in tutte le questioni afferenti alla parità di trattamento per i diritti fondamentali dell'Uomo.

I principi enucleati dalla Corte possono così riassumersi: vi è un nucleo irrinunciabile di diritti fondamentali, (tra i quali sono compresi anche diritti sociali), rispetto ai quali non è ammessa alcuna distinzione tra i consociati (cfr. sent. 187/10); al di fuori di tale nucleo qualsiasi differenza basata sulla titolarità o meno dello status civitatis deve essere assistita da una "ragionevole correlabilità" tra l'esclusione e la finalità perseguita dalla norma (sentenze nn. 40/2011; 187/10; 285/09; 11/09; 306/08; 432/05). La Corte evidenzia come la deviazione da tali principi risulta in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione Italiana (ed in particolare all'art. 2, 3, 10 Cost.), di quelli enunciati dall'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20.3.1952, cui lo Stato Italiano è tenuto a conformarsi in virtù del disposto di cui all'art. 117, primo comma, Cost., determinando l'illegittimità costituzionale delle leggi nazionali che non li rispettano.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

L'apertura che qui si auspica non trova ostacolo neppure nella interpretazione letterale dell'art. 52 Cost. Ed infatti, è noto che nella nostra Carta Costituzionale il termine "cittadino" non sempre è riservato ai soli titolari dello *status civitatis* (si veda in particolare la pacifica interpretazione in tal senso dell'art. 3); inoltre, l'art. 52, al pari dell'art. 51 Cost. in materia di accesso al pubblico impiego, è norma cd. di garanzia e non di esclusione, garantendo cioè che a nessun cittadino possa essere riservato il "privilegio" di una esenzione immotivata dall'obbligo di leva, senza vincolare il legislatore a riservare detto obbligo ai soli cittadini.

In conclusione, a parere dell'Ufficio, la fruibilità del servizio civile costituisce adempimento del dovere costituzionale di solidarietà sociale e ad esso corrisponde il diritto fondamentale e irrinunciabile di tutti i consociati a scegliere di prestarlo, seppur alle condizioni (durata, compenso ed altri requisiti di legge) previsti dalla legge che lo attua.

In base a tali parametri, diviene dunque irragionevole la scelta operata dal nostro legislatore di escludere gli stranieri dal servizio civile, non essendovi alcuna correlabilità ragionevole tra l'esclusione e le finalità perseguite dalla norma (art. 1 L. 2001/64).

III. (2) Posto quanto sopra, ad un'indagine più approfondita del criterio della ragionevolezza, si tratta di verificare se, in concreto, possa dirsi effettivamente insussistente una giustificazione oggettiva e ragionevole.

Nella verifica della discriminazione, il necessario giudizio di comparazione tra le due situazioni (cittadino italiano e cittadino straniero), ha portato taluno ad interrogarsi sul se la diversità di cittadinanza comporti il rischio di conflitto (anche potenziale) tra le due fedeltà e cioè rispetto al dovere sociale che ciascun cittadino adempie nei confronti della propria nazione.

In altri termini, se sono cittadino di altro paese europeo o extracomunitario, il mio senso di dovere civile è diverso e contrastante da quello del cittadino italiano? Ovviamente la risposta positiva al quesito giustificerebbe la diversità di trattamento, mentre quella negativa non darebbe giustificazione oggettiva e ragionevole alla discriminazione.

A parere di quest'Ufficio, la risposta negativa è insita nelle considerazioni innanzi esposte: la connotazione non militare del servizio civile e la qualificazione di adempimento del dovere di solidarietà sociale, rientrante nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 Cost., escludono in radice il conflitto paventato. Come ognuno sa, le finalità di promozione politica, economica e sociale, ex art. 2 Cost., sono comuni ad ogni realtà nazionale e prima ancora ad ogni persona aggregata in una realtà democratica, sì da configurarsi quale finalità essenziale al progresso di ogni nazione, senza conflitti di cittadinanza; inoltre, è proprio la legge n. 64/2001 a prevedere tra le finalità del servizio civile anche quella di "promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli", il che esclude, per espressa disposizione normativa, il conflitto paventato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Aggiungasi a tanto la considerazione in fatto che, benché l'appartenenza alla Nazione si poneva quale elemento essenziale dell'obbligo di leva, anche a quell'epoca (prima, cioè, della sospensione) i cittadini con doppia cittadinanza non erano esclusi dall'obbligo, lasciandosi a questi la possibilità di scegliere dove svolgere il servizio, proprio perché la scelta dell'una o dell'altra nazione non avrebbe potuto incidere negativamente sul rischio di cui si discute.

Posto, dunque, che non appare affatto riscontrabile il conflitto di fedeltà, l'esclusione all'accesso al servizio civile non può che risultare illegittima anche per questa via.

Ma l'irragionevolezza appare ancor più evidente per la limitazione della fruibilità del servizio anche per i cittadini degli altri stati dell'Unione Europea.

Per questi, anche dando per buona la teoria – ampiamente contestata innanzi - del parallelismo tra i due servizi (militare e civile), rimarrebbe poi da spiegare come sia possibile che la finalità della difesa della Patria è l'unico dovere escluso dal più generale processo di integrazione europeo; è, infatti, assioma innegabile - tranne a non voler negare l'esistenza stessa dell'UE - che i cittadini europei difendono la medesima patria², tant'è che, proprio per tale presupposto, per la difesa militare è stato raggiunto un accordo di difesa comune tra le diverse Forze armate e ciò sia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica sia nello specifico settore della politica comune di sicurezza. Se, dunque, anche per la difesa militare gli Stati hanno cooperato per il principio di integrazione europea, appare addirittura risibile che nessuno sforzo di adeguamento si compia per il servizio civile, ancor più considerando che la garanzia della libertà di circolazione e l'assimilazione alle condizioni di trattamento dei cittadini italiani previste dalla legge per i cittadini comunitari³, non lascia altra possibilità.

² P. CONSORTI, in [http:// esseciblog.it](http://esseciblog.it); cfr. , in particolare, "La difesa della patria con e senza armi", di P. CONSORTI e F. DAL CANTO, ed. Franco Angeli.

³ Con riguardo ai cittadini **comunitari** ed ai **lungo soggiornanti**, l'art. 12 del Trattato europeo vieta ogni discriminazione basata sulla nazionalità, norma che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, "richiede la perfetta parità di trattamento negli Stati membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione"; inoltre, qualsiasi discriminazione limiterebbe il diritto di libera circolazione garantito dall'art. 24 della direttiva n. 2004/38 (recepita in Italia con i d.lgs. 30/07 e 32/08). Con riferimento ai cittadini di **Paesi terzi titolari** di permesso di soggiorno di lungo periodo (già **carta di soggiorno**), v. art 11, comma 1, lett. f della direttiva 2003/109/CE (recepita con d.lgs. 3/07 che ha portato alla modifica dell'art 9 del TU immigrazione). Per i beneficiari dello **status di rifugiato o di protezione sussidiaria**, la parità di trattamento nell'accesso all'assistenza sociale è riconosciuta dalla direttiva 2004/83/CE, (recepita in Italia con il d.lgs 251/07).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni esposte, PUNAR auspica che il legislatore italiano, con sollecitudine, rimedi alla lacuna normativa, riformando la legge attuale nella parte in cui limita la fruibilità dell'esperienza ai soli cittadini italiani estendendola ai cittadini comunitari ed ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti secondo la previsione di cui all'art. 41 T.U.I..

In risposta all'invito delle associazioni a formulare parere in ordine alle controversie intentate dinnanzi ai Tribunali di Milano e di Brescia, PUNAR si riporta a tutto quanto detto, auspicando che venga accolta l'eccezione di illegittimità costituzionale formulata in entrambi i giudizi, con conseguente rimessione della questione alla Corte Costituzionale per la valutazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 77/02 con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost..